



## CORTE DI APPELLO DI PERUGIA COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

\*\*\*\*

### ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 10-12-1993 N. 515 (DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA) COME RICHIAMATO DALL'ART. 13 L. 6-7-1992 N. 96 PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

L'art. 13/6° comma Legge 96/1992 prevede che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trovano applicazione alcune disposizioni della Legge 515/1993. Si evidenziano qui di seguito le più significative:

- Art. 7/3° comma L. 515/1993: dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, **coloro che intendono candidarsi** possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente** per il tramite di un **mandatario elettorale e con esclusione "dei candidati che spendono meno di Euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo del rendiconto"** (art. 13/6° comma, lettera A, Legge 96/2012); nessun candidato può designare più di un mandatario elettorale; nessun mandatario elettorale può assumere, a sua volta, l'incarico per più di un candidato
- Art. 7/4° comma L. 515/93: il mandatario elettorale è tenuto a registrare **tutte** le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante avvalendosi a tal fine di un **unico** conto corrente bancario o postale, nella cui intestazione è **specificato** che il titolare agisce in veste di un mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
- Nessun candidato, a norma dell'art. 7, comma 3 della Legge 515/93 può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario che, a sua volta, non può assumere l'incarico per più di un candidato.
- Ai sensi del comma 6° dell'art. 7 della Legge sopra citata, entro il termine di tre mesi dalla data delle elezioni, ogni candidato (**anche non eletto o che non abbia sostenuto spese**) deve trasmettere al Collegio Regionale la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 n. 3 della Legge 05/07/1982 n.441, concernente le spese effettuate, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali o mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. La dichiarazione va redatta con l'apposizione della formula "**sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero**" relativa alle due ipotesi in cui non si siano state sostenute spese ovvero ricorrano spese. Alla dichiarazione va allegato eventuale rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute nel quale vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno

inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario ed eventualmente postale utilizzato. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

- La dichiarazione di aver effettuato spese, ovvero quella negativa di non aver effettuato spese, deve essere corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato.
- Il mancato deposito della predetta dichiarazione nel termine indicato, determina l'applicazione delle gravi sanzioni pecuniarie e decadenziali previste dall'art. 15 della Legge 515/1993.

La documentazione può essere inviata per posta, Piazza Matteotti 22, 06121 Perugia, per mail: [ca.perugia@giustizia.it](mailto:ca.perugia@giustizia.it) oppure per pec: [prot.ca.perugia@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.perugia@giustiziacert.it).